

CITTÀ DI AIROLA



# Comune di Airola

## Provincia di Benevento

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26 novembre 2011

Integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 30 aprile 2014

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

## SOMMARIO

## REGOLAMENTO

## PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

CAPO 1 Principi generali	4
Art. 1 Oggetto del regolamento	4
Art. 2 Principi generali di comportamento	4
Art. 3 Obiettivi della gestione rifiuti	4
Art. 4 Definizioni	5
Art. 5 Classificazione dei rifiuti	6
Art. 6 Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	7
Art. 7 Esclusioni	7
Art. 8 Criteri qualitativi dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	7
Art. 9 Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	7
Art. 10 Attività e competenze del Gestore del Servizio di gestione dei rifiuti	8
CAPO 2 Modalità della raccolta	8
Art. 11 Metodo di raccolta	8
Art. 12 Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti	8
Art. 13 Divieti ed obblighi	9
CAPO 3 Norme relative al Servizio di Raccolta Domiciliare	10
Art. 14 Raccolta di prossimità per gli imballaggi degli esercizi commerciali	10
Art. 15 Servizio di raccolta “porta a porta” presso le abitazioni	10
Art. 16 Oasi ecologica dedicata	11
Art. 17 Divieto di accesso nelle proprietà private	12
CAPO 4 Norme per il conferimento	12
Art. 18 Modalità di conferimento dei rifiuti	12
CAPO 5 Raccolta differenziata	13
Art. 19 Oggetto della raccolta differenziata	13
Art. 20 Raccolta dei rifiuti indifferenziati	13
Art. 21 Raccolta della frazione multimateriale leggera	13
Art. 22 Raccolta differenziata della carta e del cartone	
Imballaggi secondari e terziari	14
Art. 23 Raccolta differenziata dei materiali organici fermentescibili	14
Art. 24 Raccolta rifiuti vegetali	14
Art. 24/bis Compostaggio Domestico	14
Art. 25 Rifiuti ingombranti e beni durevoli	15
Art. 26 Conferimento dei rifiuti pericolosi	15
Art. 27 Raccolta del vetro	16
Art. 28 Raccolta indumenti usati	16
Art. 29 Raccolta oli vegetali commestibili esausti	16
Art. 30 Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato	16

CAPO 6 Gestione dei rifiuti giacenti su aree demaniali	16
Art. 31 Modalità di espletamento del servizio	17
Art. 32 Cestini stradali	17
Art. 33 Spazzamento delle foglie	17
Art. 34 Pulizia delle aree private	17
CAPO 7 Servizi accessori	17
Art. 35 Lavaggio e disinfezione delle strade	18
Art. 36 Pulizia e disinfezione delle fontane, degli orinatoi e delle caditoie stradali	18
Art. 37 Pulizia dei locali e delle aree pubbliche utilizzate da privati	18
Art. 38 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	18
Art. 39 Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	18
CAPO 8 Zone con insediamenti sparsi	19
Art. 40 Conferimento dei rifiuti	19
CAPO 9 Altri tipi di rifiuti	19
Art. 41 Rifiuti cimiteriali	19
Art. 42 Carogne	20
Art. 43 Siringhe	20
Art. 44 Cantieri edili	20
Art. 45 Rifiuti inerti	21
CAPO 10 Trasporto e smaltimento dei rifiuti	21
Art. 46 Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati	21
Art. 47 Smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati	21
Art. 48 Modalità dello smaltimento	21
CAPO 11 Principi sulla gestione del servizio	21
Art. 49 Controllo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati	21
Art. 50 Vigilanza del servizio	22
Art. 51 Informazioni e comunicazioni all'utente	22
CAPO 12 Divieti	22
Art. 52 Divieto di imbrattamento del suolo pubblico	22
Art. 53 Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue	22
Art. 54 Attività di carico e scarico di merci e materiali	22
Art. 55 Conduzione di animali	23
Art. 56 Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacentile piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti	23
Art. 57 Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche	23

Art. 58 Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità	23
CAPO 13 Sanzioni	23
Art. 59 Infrazioni e violazioni	23
Art. 60 Abrogazioni	24
CAPO 14 Disposizione finale	24
Art. 61 Entrata in vigore	24
ALLEGATO A Rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani	25
ALLEGATO B Rifiuti urbani pericolosi	26

## CAPO 1 Principi generali

## Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati destinati allo smaltimento o al recupero in osservanza a quanto previsto dal D.Lg. 3 aprile 2006 n. 152 Parte IV<sup>^</sup>: “*Norme in materia di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti inquinati*” e s.m.i., e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti .

## Art. 2 Principi generali di comportamento

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, perseguendo l'adozione di misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all'uso di rifiuti come fonte di energia.

Deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini, prevedendo, però, condizioni preferenziali di trattamento in favore dei cittadini disabili e/o anziani che versano in condizioni economiche particolarmente disagiate.

4

La gestione del servizio di nettezza urbana attua la raccolta differenziata dei rifiuti, in modo che il consumatore conferisca al servizio pubblico i rifiuti raggruppati per frazioni merceologiche e sia assicurato, nel complesso, il raggiungimento dei minimi di raccolta specificati dall'art. 205 del D.Lgs. 152/06.

## Art. 3 Obiettivi della gestione rifiuti

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune:

a) adottare tutti i provvedimenti necessari a ridurre in modo consistente la quantità di rifiuti da avviare in discarica. La strategia adottata dall'Unione Europea e recepita in Italia con il DL Ronchi del '97 (abrogato e sostituito con il DL 152/06 Parte IV) affronta la questione dei rifiuti delineando priorità di azioni all'interno di una logica di gestione integrata del problema. Esse sono, come descritto nella predetta parte IV nell'art. 181 in ordine di priorità:

riduzione (prevenzione): scegliendo i prodotti con meno imballaggi e evitando gli sprechi (ad esempio l'eccessivo utilizzo di carta da ufficio o di shopper di plastica)

riuso: ad esempio i barattoli e le bottiglie di vetro o il lato bianco delle fotocopie per prendere appunti;

riciclaggio: vetro, carta e cartone alluminio, ferro, plastica, compost, ecc., nell'industria manifatturiera, nell'edilizia nelle costruzioni e nell'agricoltura;

recupero energetico (ossidazione biologica a freddo, gassificazione, incenerimento):

contenuta nella frazione combustibile non valorizzabile dei rifiuti, tramite nuovi impianti d'itermovalorizzazione a minimo impatto ambientale

b) informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento;

c) proporre azioni atte a promuovere l'attività di raccolta differenziata "porta a porta" in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere, adottando, nelle forme che riterrà più opportune, anche con l'emanazione di apposito regolamento, il principio della "Premialità" nell'attuazione del sistema di "raccolta differenziata".

#### Art. 4 Definizioni

In relazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento e conformemente al D.Lgs. 152/06 sono fissate le seguenti definizioni:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D. Lgs 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D. Lgs 152/06;

h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D. Lgs 152/06;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

j) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

k) frazione secca residua: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

l) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

m) imballaggio: il prodotto composto da materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

n) isole ecologiche: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

o) oasi ecologiche dedicate: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata ad uso esclusivo;

p) piattaforma ecologica attrezzata: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;

q) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

r) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

## Art. 5 Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D. Lgs 152/06, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono:

### A) Rifiuti Urbani:

- a) Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) Rifiuti dichiarati urbani : i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs 152/06. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative regionali e nazionali.
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) Rifiuti urbani esterni: i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) Rifiuti urbani vegetali: i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) Rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

### B) Rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D. Lgs 152/06;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i) del D. Lgs 152/06;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs 152/06, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

I rifiuti speciali di cui all'ALLEGATO A, aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, sono assimilati per qualità e per le quantità di seguito specificate ai rifiuti urbani ai fini della loro raccolta e del loro smaltimento.

Articolo 6. Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. Ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi individuati nell'Allegato 4 del presente regolamento provenienti da locali e luoghi adibiti a:

- a. attività agricole ed agro-industriale;
- b. lavorazioni industriali;
- c. lavorazioni artigianali;
- d. attività commerciali;
- e. attività di servizio;
- f. uffici amministrativi e tecnici, pubblici e privati, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori e mense.
- g. istituti scolastici, palestre
- h. biblioteche, cinema, teatri, auditorium e simili

2. Sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari

Articolo 7. Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati all'art. 185 del D.Lgs 152/06.

Articolo 8. Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi.
- devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio.
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Articolo 9 – Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Si considerano assimilati per quantità, i rifiuti speciali che, oltre ad avere le caratteristiche di cui all'art. 9, risultano prodotti in misura ed in quantità tali da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli



aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con l'ente gestore e dal piano finanziario per la tariffa approvato dal Consiglio comunale.

2. Sono sempre classificati come assimilati agli urbani per quantità, tutti i rifiuti identificati al precedente art. 9 e provenienti da attività agricole ed agroindustriale, industriali, artigianali, commerciali e di servizi che si svolgono su superfici inferiori ai 300 mq. e soggette alla tariffa di igiene ambientale.

3. La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra, potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

Art. 10 Attività e competenze del Gestore del Servizio di gestione dei rifiuti

Il Comune, attraverso il Gestore, garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazzecomunali; su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, nei parchi, giardini pubblici e altre aree verdi.

Il Gestore, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalla convenzione stipulata con il Comune, provvede a:

- effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata;
- effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
- effettuare il lavaggio delle aree pubbliche
- attuare il trasporto dal luogo di conferimento al luogo di smaltimento o di recupero;
- realizzare operazioni di smaltimento e promuovere le operazioni di recupero.

Le eventuali inadempienze da parte del Gestore saranno sanzionate secondo i criteri stabiliti nella Convenzione.

I servizi per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nell'ambito di parchi e giardini pubblici e delle altre aree verdi sono espletati dal Comune oppure, secondo quanto, prevede la convenzione dal Gestore.

Il Comune e il Gestore nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato, senza corrispettivo e riconoscendo le sole spese documentate, e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

## CAPO 2 Modalità della raccolta

Art. 11

Per il Comune è prioritaria la Raccolta Differenziata "porta a porta",

Art.12 Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti

Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia e dal contratto di servizio tra il Comune e il Gestore del Servizio.

Il sistema di raccolta integrato prevede

- :
- raccolta "porta a porta": ritiro al piano stradale delle seguenti frazioni in sacchi biodegradabili forniti dall'amministrazione di colore diverso per le singole frazioni:
  - indifferenziato
  - organico, utenze domestiche, e non

- multimateriale leggero (plastica, alluminio , banda stagnata);
- carta e cartone utenze domestiche e non
- imballaggi degli esercizi commerciali
- scarti vegetali
- ingombranti e durevoli
- vetro utenze domestiche e non
- oli vegetali esausti
- abbigliamento
- farmaci scaduti e pile
- contenitori tfc

L'ordinanza sindacale, in particolare, disciplina:

- modalità e orari di conferimento;
- frequenze minime garantite per la raccolta;
- caratteristiche dei contenitori, quando previsto in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
- estensione delle aree in cui si effettua la raccolta differenziata porta a porta.

#### Art. 13 Divieti ed obblighi

Competono ai produttori dei rifiuti urbani, per tutte le fasi di smaltimento, le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dall'Amministrazione Comunale.

È vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico - sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.

I produttori di rifiuti urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento ed in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli Articoli successivi le

varie frazioni dei rifiuti stessi.

Oltre il divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 255 del D.Lgs. 152/06 è vietato:

- a) Ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti conferiti
- b) Esporre sacchetti contenenti rifiuti, o componenti degli stessi, sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabilite dall'ordinanza sindacale
- c) Danneggiare le attrezzature del Servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;
- d) Intralciare o ritardare l'opera degli addetti al Servizio con comportamenti che intralcino il servizio stesso;
- e) Il conferimento nei contenitori, se previsti, e nei sacchi per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- f) Smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui D.Lgs.152/06
- g) Il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati non adeguatamente confezionati, liquidi ecc.;
- h) Il conferimento di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani ;
- i) L'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e

simili.

j) Deposare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori degli eventuali contenitori appositamente istituiti

k) Conferire nei contenitori quantità di rifiuti tali da impedire, o rendere comunque difficoltoso il successivo utilizzo da parte degli stessi

l) L'utilizzazione dei contenitori quando il grado di riempimento è a livello massimo;

m) È tassativamente vietata la collocazione di rifiuti anche se immessi in involucri protettivamente sigillati a lato dei eventuali contenitori predisposti;

n) Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, quando previsto il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte per iscritto il servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi 15 giorni;

o) Lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati eventualmente collocati;

p) Il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;

q) Eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore;

r) Incenerire rifiuti di qualsiasi tipo.

Non viene considerato abbandono :

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema “porta a porta” nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta differenziata.

### CAPO 3 Norme relative al Servizio di Raccolta Domiciliare

#### Art. 14 Raccolta di prossimità per gli imballaggi degli esercizi commerciali

I commercianti dovranno provvedere, dopo aver rimosso eventuali materiali estranei (ad esempio polistirolo, pellicole, plastica, vetro e alluminio), alla piegatura, alla legatura e al posizionamento dei cartoni a livello del piano stradale nelle immediate vicinanze dell'ingresso dell'esercizio.

#### Art. 15 Servizio di raccolta “porta a porta” presso le abitazioni

Il servizio di raccolta “porta a porta” avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati).

Il servizio verrà eseguito secondo le disposizioni, giorni e orari che verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale tramite ordinanze Sindacali.

Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti, in accordo tra il Gestore e gli Uffici Comunali. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con volantini, manifesti, comunicati stampa, etc. agli utenti interessati, salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte.

I rifiuti saranno conferiti al servizio pubblico di raccolta contenuti in sacchetti o contenitori della tipologia stabilita dall'Amministrazione comunale per ciascun tipo di frazione di rifiuto, il conferimento sarà regolato dalle seguenti norme:

- Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giornistabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- I sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animaliche potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse .
- I sacchi o contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi
- Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;
- Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbonoproteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti e/o contenitori.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o disingoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata agli Ufficicompetenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

Per proteggere i sacchi dagli attacchi degli animali possono essere usati idonei mezzi e/o appositi contenitori di proprietà dell'utente il quale deve garantirne la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.

Il conferimento di questi contenitori dovrà sottostare alle norme indicate per i sacchetti ed in particolare i contenitori stessi non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi ovepossano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale.

Nel caso che i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utentedovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvederea posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in unluogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi chel'Amministrazione riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliorefunzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocativicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni cheverranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Per gli utenti che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegnadei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, semprein maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno anche esseremessi a disposizione dal Gestore e in custodia del titolare o legale rappresentante della Dittastessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

Per coloro che non abbiano possibilità (es. per motivi igienico-sanitari) e/o spazi distoccaggio nella proprietà privata, potranno essere individuate e utilizzate aree pubbliche per il posizionamento dei contenitori, su autorizzazione del competente ufficio. Tali contenitori.potranno costituire anche un'unità a servizio di più utenze (Oasi ecologiche dedicate), fermo restando la responsabilità delle stesse per un corretto conferimento.

Art. 16 Oasi ecologica dedicata

- Convenzione per il servizio di raccolta dei rifiuti all'interno delle proprietà condominiali:

l'Amministratore pro-tempore di condomini può richiedere all'Ente Gestore l'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti all'interno della proprietà per gli stabili che presentino le caratteristiche necessarie:

- Accesso alla proprietà senza necessità di telecomandi o chiavi
- Proprietà accessibile durante tutta la giornata

- Presenza di spazi adeguati per l'effettuazione del servizio ed il transito dei mezzi

Il servizio di raccolta potrà essere attivato previo sopralluogo del responsabile comunale e del responsabile operativo della Società concessionaria, che ne verificherà la fattibilità. La Polizia municipale, sulla base del sopralluogo prima citato, esprimerà un parere in merito alle richieste inoltrate.

In caso di parere favorevole si procederà alla stipula di apposita convenzione tra l'Amministratore pro-tempore e la società concessionaria.

Nella convenzione saranno elencate le modalità del servizio, i diritti ed i doveri delle singole parti.

#### Art. 17 Divieto di accesso nelle proprietà private

E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private ad eccezione delle aree adibite ad Oasi ecologiche dedicate.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con apposita domanda e potrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

### CAPO 4 NORME PER IL CONFERIMENTO

#### Art. 18 Modalità di conferimento dei rifiuti

Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

I conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente in sacchi a perdere, che devono essere depositati nei cassonetti rigidi di varia capacità posizionati su area privata o pubblica oppure nei punti di raccolta individuati da ordinanza sindacale.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- i rifiuti urbani ingombranti;
- i rifiuti pericolosi
- i rifiuti speciali non assimilati;
- i rifiuti allo stato liquido;
- rifiuti polverulenti
- i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli di grosse dimensioni e/o legname).

I sacchi a perdere devono:

- possedere le caratteristiche definite con ordinanza sindacale;
- essere conferiti ben chiusi, in maniera ordinata, all'interno delle aree individuate da ordinanza sindacale come punti di raccolta;
- essere conferiti negli orari previsti dalla ordinanza sindacale.

Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata devono essere conservati conferiti secondo le specifiche modalità definite da ordinanza sindacale.

I rifiuti domestici ritirati porta a porta devono essere depositati al piano stradale secondo le specifiche modalità definite da ordinanza sindacale.

E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.

## CAPO 5 Raccolta differenziata

La raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Capo prevede

- a) i materiali che si intende raccogliere in maniera separata;
- b) le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;

I programmi di cui al comma precedente e la loro attuazione debbono assicurare che, nel territorio comunale, il totale annuo della quantità dei rifiuti urbani affidati alla raccolta differenziata sia pari o superiore alle percentuali stabilite dall'art. 205 del D. Lgs 152/06. Legge 123/2008

### Art. 19 Oggetto della raccolta differenziata

I rifiuti urbani oggetto della raccolta differenziata sono i seguenti:

- a) indifferenziato
- b) multimateriale leggero (plastica alluminio , banda stagnata );
- c) carta e cartone;
- d) rifiuti ingombranti e durevoli ;
- e) rifiuti di natura organica umida;
- f) vetro
- f) pile e batterie esauste;
- g) prodotti farmaceutici scaduti o inutilizzati;
- h) tessuti, calzature e prodotti da abbigliamento;
- i) olio vegetale esausto commestibile
- l) rifiuti da prodotti etichettati T e/o F e relativi contenitori;
- m) scarti vegetali

Non saranno raccolti rifiuti contenuti all'interno di sacchi non trasparenti o scatole chiuse non ispezionabili e i rifiuti inquinati da materiale diverso da quello oggetto della raccolta.

### Art. 20 Raccolta dei rifiuti indifferenziati

Nel servizio di raccolta porta a porta la frazione dei rifiuti individuati come indifferenziati verranno separatamente ritirati in giorni stabiliti in appositi sacchi neri contenente tutti quei rifiuti non rientranti nelle successive categorie.

E' vietato nei sacchetti inserire rifiuti catalogati come pericolosi.

### Art. 21 Raccolta differenziata della frazione) multimateriale leggera (plastica, alluminio , banda stagnata

I rifiuti in, plastica alluminio banda stagnata sono conferiti dalle utenze domestiche e commerciali utilizzando gli appositi sacchi forniti nel colore stabiliti dall'amministrazione .

Essi devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

La raccolta avviene con cadenza settimanale

I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio.

Art. 22 Raccolta differenziata della carta e del cartone - imballaggi secondari e terziari

La carta di qualsiasi tipo è conferita dai produttori in appositi sacchi forniti nel colore stabiliti dall'amministrazione comunale a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano. In ogni caso, la carta deve essere separata da qualsiasi altro materiale.

La raccolta avviene con cadenza settimanale

Gli Imballaggi secondari e terziari dovranno essere collocati fuori dagli esercizi commerciali e artigianali nei giorni e negli orari previsti dal calendario di conferimento., accuratamente ripiegati e pressati in modo da ridurre il volume e, se in gran legati fra loro in mazzette così da non potersi spargere in terra e da potersi agevolmente ritirare.

Il servizio sarà effettuato due volte a settimana nelle ore previste dal calendario di conferimento.

La carta raccolta sarà conferita a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio.

Art. 23 Raccolta differenziata dei materiali organici fermentescibili

I rifiuti organici dovranno essere conferiti, negli orari e nei giorni previsti dal calendario, in appositi biopattumiere anti-randagismo fornite dall'amministrazione comunale. I condomini costituiti da 6 o più utenze e gli esercizi commerciali di somministrazione saranno dotati a richiesta di appositi contenitori da 240 litri. Le biopattumiere e i contenitori dovranno essere ritirati al più presto dopo lo svuotamento conservati all'interno dei condomini, dell'abitazioni e degli esercizi commerciali.

I contenitori di cui al comma precedente devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili. Nei contenitori devono

essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida, chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo oppure in materiale biodegradabile.

Il Comune, può promuovere l'utilizzo di compostiere da parte delle utenze civili.

Art. 24 Rifiuti vegetali

La raccolta della frazione verde dei rifiuti urbani proveniente dalle attività domestiche o comunque dalla normale manutenzione di piccole aree private (giardini) effettuata con il sistema porta a porta e conferiti all'interno di sacchi, di bidoni in plastica, di cassettoni, oppure come ramaglie legati in fasci di lunghezza tale da permettere il carico manuale da parte di un operatore.

Non dovranno essere raccolti i rifiuti inquinati da materiale estraneo.

Il verde così raccolto, privo di sacchi di plastica ed altre impurità non compostabili, sarà conferito dal Gestore all'impianto di compostaggio.

Art. 24/bis Compostaggio domestico

- 1) il Comune incentiva il compostaggio per le utenze domestiche come forma di recupero dei rifiuti organici con i seguenti sistemi:
  - a) compostiera prefabbricata: contenitore areato fornito in comodato d'uso dall'amministrazione comunale dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo;

Città di Airola – Provincia di Benevento – Servizio Ecologia e Tutela Ambientale

- b) compostiera artigianale autocostruita ( fai da te ): contenitore costruito in maniera completamente autonoma, in rete o in legno di forma cilindrica o a parallelepipedo rivestito con materiale ombreggiante ad esempio tessuto non tessuto o telo in iuta dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione e un facile rivoltamento ;
  - c) compostaggio cumulo all'aperto: ricorda la letamaia fatta dagli agricoltori, consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'arieggiamento avendo l'accortezza di formare un cumulo ;
  - d) compostaggio in buche: si tratta di scavare una fossa dove porre i rifiuti organici foderando le pareti ad esempio con il legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo;
- 2) sono oggetto di compostaggio i residui vegetali di orti e giardini – foglie, sfalci d'erbe, rametti sminuzzati, fiori recisi e gli scarti alimentari di cucina ( frutta e verdura, pane pasta, gusci d'uova ed ossa e residui vegetali in genere, mentre in modica quantità bucce di agrumi, fondi di caffè, cenere, avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi, seguendo le regole per la produzione del compost quali : la giusta miscelazione fra gli scarti umidi ( quelli da cucina) e scarti secchi ( quelli da giardino), un'adeguata areazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione dei cattivi odori ;
  - 3) tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, agricole o commerciali. Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole;
  - 4) i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato e devono essere obbligatoriamente collocati nell'area di pertinenza dell'abitazione. Per beneficiare dell'agevolazione bisogna perciò disporre presso la propria abitazione di giardino, orto parco o comunque di un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto;
  - 5) la partecipazione alla pratica del compostaggio domestico è subordinata a richiesta da parte dell'utente, secondo lo schema di adesione predisposto dall'Ufficio Ecologia;
  - 6) le varie fasi, burocratiche ed operative, faranno parte della convenzione stipulata tra la singola utenza e l'Ente , secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 21/12/2012;
  - 7) l'utente deve accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate, anche senza preavviso, da parte del personale incaricato dal Comune e/o da parte dell'Osservatorio Regionale dei Rifiuti, svolto con qualunque tecnologia ma non attraverso terzi, e volto ad accertarne la conformità a quanto convenuto e l'effettiva pratica del compostaggio.
  - 8) alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico e che dimostreranno l'effettivo utilizzo del nuovo sistema di riciclaggio rifiuti si applicherà un bonus sulla tassa prevista per le abitazioni private come meglio specificato nel redigendo Regolamento TARI;

#### Art. 25 Rifiuti ingombranti e beni durevoli

I rifiuti ingombranti e i beni durevoli, si intendono tali per tali poltrone, divani, materassi, elettrodomestici, lastre di vetro interi, specchi, reti, mobili, frigoriferi, televisori, lavatrici, computer, stampanti, saranno ritirati con cadenza mensile, previa prenotazione presso gli uffici comunali, mediante conferimento nel giorno e nell'ora concordata, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.

Il Gestore può prevedere, in accordo con il Comune, il rimborso delle spese (o parte di esse) da parte dei singoli utenti per smaltire particolari tipi di ingombranti.

#### .Art. 26 Conferimento dei rifiuti pericolosi

Città di Airola – Provincia di Benevento – Servizio Ecologia e Tutela Ambientale



I rifiuti urbani pericolosi elencati etichettati con T e/o F provenienti da cittadini e famiglie devono essere conferiti nei giorni e nelle ore previste dal calendario di conferimento previa prenotazione presso gli uffici comunali.

Il conferimento da parte dell'utente dovrà avvenire con l'adozione di tutte le precauzioni atte ad evitare inquinamento ambientale.

Parimenti le stesse precauzioni devono essere adottate dal gestore nella fase di raccolta.

Le pile esauste (pile a bottone, pile a stilo) esauste devono essere conferite in appositi contenitori, sistemati all'interno dei punti vendita delle stesse.

I farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori, sistemati nei pressi di tutte le farmacie del territorio comunale.

#### Art. 27 Raccolta del vetro

Il conferimento del vetro dovrà avvenire nei giorni previsti dal calendario in qualsiasi contenitore a cura dell'utente. Il servizio sarà effettuato con cadenza settimanale.

Per le utenze commerciali di somministrazione di cibo e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, alberghi ecc.) il conferimento sarà effettuato mediante fornitura di bidoncini, da parte del gestore da 120/240 litri sia nei locali del centro che nelle periferie.

Il servizio sarà effettuato due volte a settimana.

#### Art. 28 – Raccolta indumenti usati

Il conferimento di tali rifiuti dovrà avvenire in appositi contenitori posizionati sul territorio. E' severamente vietato il deposito all'esterno dei contenitori e l'introduzione di rifiuti di diversa tipologia.

Resta comunque a cura del gestore del servizio la rimozione di eventuali rifiuti depositi all'esterno del contenitore e la pulizia dell'area.

#### Art. 29- Raccolta oli vegetali commestibili esausti

Il deposito da parte delle utenze domestiche e commerciale avverrà in appositi contenitori dislocati sul territorio.

Saranno distribuiti tanichette per la raccolta presso il domicilio dell'utente.

E' severamente vietato il deposito all'esterno dei contenitori e l'introduzione di rifiuti di diversa tipologia.

Resta comunque a cura del gestore del servizio la rimozione di eventuali rifiuti depositi all'esterno del contenitore e la pulizia dell'area

#### Art.30 Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

Il Gestore, d'intesa con l'Amministrazione Comunale nel promuovere la raccolta differenziata, può avvalersi delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire, organizzare operazioni di informazione e sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolar modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

E' comunque facoltà dell'Ente poter affidare la sensibilizzazione il controllo la verifica dei risultati anche a società specializzate e regolarmente riconosciute

## CAPO 6 Gestione dei rifiuti giacenti su aree demaniali

## Art. 31 Modalità di espletamento del servizio

La pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombrati detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili: a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali; b) le piazze; c) i marciapiedi; d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate; e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus; f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi giornalieri, compresi i giorni festivi.

In particolare nei giorni stabiliti per lo svolgimento del mercato settimanale sarà cura del gestore provvedere allo spazzamento immediato dell'area stessa nonché alla pulizia e alla rimozione di tutti gli eventuali rifiuti presenti

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti condotti e fori delle caditoie stradali. Per queste ultime sarà cura del gestore provvedere alla regolare pulizia per mantenerle libere da qualsiasi e possibile causa di ostruzione.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.

Per garantire l'efficienza del servizio potrà essere predisposta a cura della Polizia Urbana apposita ordinanza di divieto di sosta programmata.

## Art. 32 Cestini stradali

17

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Gestore provvede, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella convenzione, ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti domestici ed assimilati e quelli ingombranti.

È vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.

È vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

## Art. 33 Spazzamento delle foglie

Lo spazzamento delle foglie ha luogo nelle superfici delle strade, piazze e viali interessate da alberature pubbliche e ricadenti nelle zone in cui è attivo il servizio di spazzamento.

Lo spazzamento delle foglie è eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.

Il fogliame raccolto sarà caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

## Art. 34 Pulizia delle aree private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato esistenti nei centri abitati sono tenuti puliti ad opera dei rispettivi proprietari o conduttori.

In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree di fabbricati.

## CAPO 7 Servizi accessori

## Art. 35 Lavaggio e disinfezione delle strade

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali ricadenti all'interno deve essere eseguito secondo quanto previsto dalla convenzione con il Gestore.

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatorie di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore a 10 Km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

## Art. 36 Pulizia e disinfezione delle fontane, degli orinatoi e delle caditoie stradali

I Gestore assicura la pulizia di fontane, fontanelle, orinatoi pubblici stradali nonché la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento al fine di assicurarne il regolare deflusso.

La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitoli d'oneri se la gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.

La pulizia degli orinatoi deve interessare anche i ripari metallici o in pietra o in altri materiali collocati nei fianchi, ai muri e al perimetro, eventualmente imbrattati per uso improprio degli stessi. Gli orinatoi devono, inoltre, essere disinfettati, ciascuno, almeno ogni 10 giorni.

E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

## Art. 37 Pulizia dei locali e delle aree pubbliche utilizzate da privati

I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche mantengono puliti i propri posteggi, raccolgono i rifiuti prodotti e li conferiscono secondo le disposizioni stabilite dalle ordinanze sindacali e/o dalla convenzione con il gestore.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche utilizzano spazi aperti all'uso pubblico provvedono alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.

Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola area di posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti sono pulite dagli occupanti, ovvero dal Gestore tramite apposita convenzione.

Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade occupate per lavori riguardanti fabbricati. Gli inerti non possono essere depositati sul terreno ma conferiti in specifici contenitori resi disponibili dal Gestore su richiesta.

In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

## Art. 38 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di ad uso pubblico sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente che tramite convenzione col Gestore.

I soggetti promotori che intendono avvalersi della convenzione con il Gestore sono tenuti a comunicare al Gestore, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato alla preventiva stipula di apposita convenzione con il Gestore.

Coloro che provvedono direttamente, , sono tenuti alla pulizia dell'area, e a lasciarla libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione. Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato alla preventiva stipula di un atto di impegno con una cauzione pari ad € 300,00.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Gestore in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

## Art. 39 Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti e scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono lasciare pulito, al termine della propria attività, il suolo occupato o in alternativa stipulare apposita convenzione con il Gestore

Il punto vendita deve essere mantenuto pulito durante l'intero orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento.

L'Amministrazione Comunale provvede ad informare il Gestore, attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione.

In occasione di mercati e fiere autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta con il Gestore, in accordo con il Comune, che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

## CAPO 8 Zone con insediamenti sparsi

## Art. 40 Conferimento dei rifiuti

Nelle zone con insediamenti sparsi i produttori debbono conferire i rifiuti urbani, comprese le frazioni per la raccolta differenziata, secondo il calendario di conferimento previsto dall'ordinanza Sindacale

## CAPO 9 Altri tipi di rifiuti

## Art. 41 Rifiuti cimiteriali

I rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri derivano da: a) ordinaria pulizia delle aree superficiali e dei viali cimiteriali; b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie; c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere conferiti in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami

emateriali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti di cui alla lett. b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, sono raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo.,

I rifiuti di cui alla lett. c) del precedente comma 1 non possono essere avviati in discarica di prima categoria ma esclusivamente alla termodistruzione oppure al reinterro nello stesso cimitero.

In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione, i rifiuti piombosi e simili, sono raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposita area o locale all'interno o all'esterno del cimitero e destinati al recupero.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

#### Art. 42 Carogne

Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato e avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento della carogna stessa.

Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani, suini ed equini, sono allontanate, previa nulla-osta sanitario, dalle aree di rinvenimento e avviate alla termodistruzione o interrate interreni preventivamente individuati dall'Amministrazione comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri.

Qualora non sia possibile la termodistruzione o il rinterro, le carogne di cui al 3° comma possono essere smaltite in discarica di prima categoria previa visita veterinaria, dalla quale risulta l'esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.

Nei casi di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, inosservanza alle norme contenute nel comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e del Decreto del Ministero della Sanità 26 marzo 1994.

#### Art. 43 Siringhe

Il Servizio è tenuto ad effettuare giornalmente tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.

Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti sanitari.

#### Art. 44 Cantieri edili

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

Durante l'esecuzione dei lavori i rifiuti inerti vanno raccolti in idonei contenitori.

E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

#### Art. 45 Rifiuti inerti

E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni tramite il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Il conferimento deve avvenire a cura del produttore presso discariche di seconda categoria – tipo A.

I rifiuti inerti di piccole operazioni edilizie domestiche avviati a recupero, possono essere conferite, se di modeste quantità tramite il servizio comunale

Con specifici provvedimenti si procederà a regolamentare il servizio di raccolta differenziata di tali rifiuti.

#### CAPO 10 Trasporto e smaltimento dei rifiuti

##### Art. 46 Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.

Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio.

Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori dei rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta.

##### Art. 47 Smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati

La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del Gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

##### Art. 48 Modalità dello smaltimento

Lo smaltimento dei rifiuti domestici ed assimilati avviene a cura del Servizio attraverso un'attività integrata costituita da: un sistema di selezione delle componenti; il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima; l'avviamento allo smaltimento finale.

Il recupero degli imballaggi oggetto della specifica raccolta differenziata, avviene avvalendosi dell'opera del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).

#### CAPO 11 Principi sulla gestione del servizio

##### Art. 49 Controllo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati

I rifiuti, oggetto del regime di privativa, prima di essere avviati allo smaltimento, secondo quanto previsto dal Capo precedente del presente regolamento, devono essere pesati.

Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti solidi urbani saranno definite nella convenzione tra il Comune e il Gestore del Servizio.

#### Art. 50 Vigilanza del servizio

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale è affidato al Settore Ufficio Ecologia unitamente al Comando di P.M., a cui spetta anche il controllo sulla osservanza delle norme ed disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste spettano al locale corpo di Polizia Municipale.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

#### Art. 51 Informazioni e comunicazioni all'utente

Nell'ambito delle norme della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 39, nella figura del suo Responsabile il Servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e l'ufficio per le relazioni con il pubblico.

La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente che ricevano i reclami e le proposte dei cittadini, provvedono entro 15 giorni a fornire risposta e consegnano tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

Il Servizio in collaborazione con il Gestore, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti ed in generale nella conservazione dell'ambiente.

Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

#### CAPO 12 Divieti

##### Art. 52 Divieto di imbrattamento del suolo pubblico

E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

##### Art. 53 Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue

I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

##### Art. 54 Attività di carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

#### Art. 55 Conduzione di animali

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

Sono tenuti, altresì, a raccogliere immediatamente le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.

Art. 56 Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti

Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.

E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi dell'Ente Gestore le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

23

---

Art. 57 Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree Pubbliche

E' vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Art. 58 Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

In caso di accertata inerzia, il Comune o il Gestore provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

#### CAPO 13 Sanzioni

Art. 59 Infrazioni e violazione

Le infrazioni al presente regolamento comportano sanzioni di cui al Capo IV dello Statuto Cittadino art. 82 e 83, fatte salve quelle diverse e più gravi previste dalla legge vigenti in materia.



CAPO 14 Disposizione finale

Art. 60 Abrogazioni

Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 61 Entrata in vigore

Il presente regolamento, che sostituisce ogni precedente, entrerà in vigore dal 1° giorno successivo al favorevole esame da parte del Consiglio Comunale ai sensi del vigente Statuto ed sarà inserito, a cura del Segretario comunale, nella raccolta dei regolamenti comunali ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

## ALLEGATO A

Rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti Urbani

### 15 01 IMBALLAGGI (COMPRESI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)

- 15 01 01 Imballaggi di carta e cartone
- 15 01 02 Imballaggi in plastica
- 15 01 03 Imballaggi in legno
- 15 01 06 Imballaggi in materiale misti
- 15 01 07 Imballaggi in vetro

### 20 01 FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (TRANNE 15 01)

- 20 01 01 Carta e cartone
- 20 01 02 Vetro
- 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 Abbigliamento
- 20 01 25 Oli e grassi commestibili

### 20 02 RIFIUTI PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)

- 20 02 01 Rifiuti biodegradabili

### 20 03 ALTRI RIFIUTI URBANI

- 20 03 02 Rifiuti dei mercati
- 20 03 07 Rifiuti ingombranti

ALLEGATO B

Rifiuti urbani pericolosi

200120 batterie e pile

200118 Medicinali